

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 3-04-2000

REGIONE MARCHE

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 41
del 13 aprile 2000

*Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 4

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/1997 è sostituita dalla seguente:

"b) il ritiro, le prestazioni sanitarie di pronto soccorso da garantire immediatamente agli **animali** presso strutture proprie o convenzionate e la successiva consegna presso i canili o i gattili;".

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/1997, le parole: "alla sardigna" sono sostituite con le parole: "in apposito luogo".

3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/1997, è aggiunta la seguente lettera:

"d) gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi presenti nei canili o nei rifugi.".

4. All'articolo 5 della l.r. 10/1997 è aggiunto il seguente comma:

"4. Le spese per gli interventi di profilassi, sanitarie, di identificazione e di sterilizzazione sono a carico della AUSL territorialmente competente.".

ARTICOLO 12

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 10/1997 è sostituito dal seguente:

"3. I proprietari o detentori di **animali** di affezione possono ricorrere per controllare le nascite:

a) agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonché ai medici veterinari libero professionisti a proprie spese;

b) al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, previa corresponsione della tariffa regionale.".

2. All'articolo 15 della l.r. 10/1997 è aggiunto il seguente comma:

"4. Il proprietario che rinuncia a cucciolate può affidarle a strutture pubbliche a condizione della sterilizzazione della fattrice a proprie spese e all'assunzione delle spese per il mantenimento fino a quando le cucciolate medesime non siano state affidate ad altri soggetti.".